

# AUTODICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante della  
Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, sotto la propria responsabilità

## DICHIARA

1. che il proprio personale utilizza in modo limitato preparati chimici non classificati come pericolosi (tossici, nocivi corrosivi o irritanti);
  2. che l'utilizzo di preparati pericolosi è da ritenersi assolutamente sporadico e occasionale, e che pertanto vi è solo un **rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori** e che le misure di cui al comma 1 dell'art. 224 sono sufficienti a ridurre il rischio;
  3. che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi non rendono necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi;
- e pertanto ha provveduto a quanto disposto solamente dal comma 1 art. 224 del D. Lgs. 81/08, e cioè: riduzione al minimo dell'esposizione alle sostanze chimiche, limitazione dei quantitativi presenti sul lavoro, riduzione degli esposti, ecc.

Il sottoscritto fa presente che, periodicamente o in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità, provvederà all'effettuazione della valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, anche avvalendosi di personale qualificato.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

In fede.

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

## **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

### **Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo **mediante le seguenti misure:**

- a) **progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione** sul luogo di lavoro;
- b) **fornitura di attrezzature idonee** per il lavoro specifico e relative **procedure di manutenzione** adeguate;
- c) **riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;**
- d) **riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;**
- e) **misure igieniche** adeguate;
- f) **riduzione al minimo della quantità** di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) **metodi di lavoro appropriati** comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. **Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che**, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, **vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio**, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

### **Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione**

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli [articoli 229](#) e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell' [ALLEGATO XLI](#) o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. **Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale** stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

[omissis]

8. **Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale**, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e **ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.**